



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____

INDICE - S O M M A R I O

TITOLO I - ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	4
ART. 1: OGGETTO	4
ART. 2: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	4
ART. 3: GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 4: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI.....	4
ART. 5: SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	5
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI.....	5
ART. 6: SOGGETTO ATTIVO.....	5
ART. 7: PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	5
ART. 8: SOGGETTI PASSIVI.....	6
ART. 9: LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	6
TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO.....	7
ART.10: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	7
ART. 11: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	8
ART. 12: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	8
ART. 13: COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	8
ART. 14: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 15: TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
ART. 16: TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	10
ART. 17: DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ART. 18: OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	11
ART. 19: SERVIZIO ATTIVO	11
ART. 20: ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	11
ART. 21: TARIFFA PUNTUALE PER RIFIUTI INGOMBRANTI E SCARTI VEGETALI CONFERITI DA UND.....	11
ART. 22: TRIBUTO GIORNALIERO	11
ART. 23: TRIBUTO PROVINCIALE.....	12
TITOLO IV - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	12
ART. 24: RIDUZIONI TARIFFARIE.....	12
ART. 25: RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 26: ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	12
ART. 27: RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	13
TITOLO V - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ.....	14
ART. 28: DICHIARAZIONE TARI	14
ART. 29: RISCOSSIONE	15

ART. 30: RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	16
ART. 31: VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	16
ART. 32: SANZIONI ED INTERESSI.....	17
ART. 33: RISCOSSIONE COATTIVA.....	17
TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	17
ART. 34: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
ART. 35: NORMA DI RINVIO.....	17
ART. 36: ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	17

TITOLO I - ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 1: OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista all'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge nr.147 del 27/12/2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della citata legge nr.147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 2: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito il Tributo diretto a copertura dei costi relativi del servizio di pubblico interesse di gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3: GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, dalle disposizioni locali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. n.116/2020 e successive modificazioni e integrazioni

ART. 4: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI

1. Sono considerati **rifiuti urbani**, i rifiuti di cui all'Art.183, comma 1, lettera b-ter:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c,d,e).
2. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'Art.184 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006, secondo quanto disposto dall'Art.6, comma 5 del D.Lgs. n.116/2020 e s.m.i, sono sempre considerati **rifiuti speciali**:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. n.152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184 D.Lgs. n.152/2006;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184, D.Lgs. n.152/2006;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184, D.Lgs. n.152/2006;

- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184, D.Lgs. n.152/2006;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D.Lgs. n.152/2006;
- i. i veicoli fuori uso.

ART. 5: SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

- 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'Art. 185, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n. 117/2008.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI

ART. 6: SOGGETTO ATTIVO

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 7: PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali, esistenti nel territorio comunale. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dalle presenti disposizioni.
- 2. Sono escluse dalla tassazione:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
- 5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
- 6. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione assoluta del possesso o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti,

anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 8: SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Le utenze sono suddivise in Domestiche e Non Domestiche.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato in via principale, chi presenta la dichiarazione relativa al possesso o detenzione, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
5. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione, e i componenti del nucleo familiare, per i residenti; per i non residenti, il soggetto che, possiede o detiene i locali o superfici soggette al tributo.
6. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
7. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il Tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
8. Per i locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
9. Il Funzionario responsabile designato dall'Art.1, commi 641 - 668 L. n.147/2013 e s.m.i., può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'Art.1117 del codice civile e al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.
10. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, il tributo è dovuto dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno, ed è associato ad un nucleo di persone pari a quanto indicato all'Art.17 del presente Regolamento.
11. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali destinati ad attività ricettiva sono quelli per i quali l'attività è conseguente a un'autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.

ART. 9: LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

A) UTENZE DOMESTICHE

- a. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b. aree comuni condominiali ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- c. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

B) UTENZE NON DOMESTICHE

- a. locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e fatto salvo quanto previsto all'Articolo 10 del presente Regolamento;
 - b. centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - c. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - d. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
 - e. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - f. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - g. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - h. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - i. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti (le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio);
 - j. superfici di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali a essi accessori quali spogliatoi, servizi, gradinate, ecc...
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

ART.10: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di applicazione del tributo, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

ART. 11: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, degli Articoli 15 e 16 del presente Regolamento.
3. La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 12: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti (Tf o Qf, Quota fissa) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (Tv o Qv, Quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'Art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nel presente regolamento. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie.
4. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.
 - c. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

ART. 13: COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n.36/2003.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla Delibera n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive deliberazioni, modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. A norma dell'art.1, comma 655, della L. n.147/2013 il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali di cui all'Art.33-bis del D.L. n.248/2007, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario di cui all'Art.1, comma 683, della L. n.147/2013. che comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
6. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione illustrativa nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale e organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
7. Ai costi indicati nel Piano Finanziario sostenuti dal Gestore del servizio, sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune, siano questi inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, siano riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo nonché alla sua riscossione e all'eventuale contenzioso. Altresì, vanno computati i costi per la costituzione del fondo svalutazione crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l'attività del recupero dei rifiuti speciali, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi.
8. Dal costo così determinato, sono dedotte le entrate derivanti dal riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.
9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Economico Finanziario e della tariffa del tributo e in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.
10. Lo scostamento negativo tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale è riportato a nuovo, nel Piano Economico Finanziario del secondo esercizio successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo.
11. Nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato, la quota relativa può essere accantonata per il finanziamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e delle quote dichiarate inesigibili, ove queste siano superiori alla quota prevista nel Piano Economico Finanziario.

ART. 14: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. n.158/1999 e s.m.i.

5. Per i locali adibiti a utenze domestiche, ove la parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 15: TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. A partire dal 01 gennaio 2021 ai sensi dell'Art.183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n.152/2006, secondo quanto disposto dall'Art.6, comma 5 del D.Lgs. n.116/2020 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.
6. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'Art.184, D.Lgs. n.152/2006, secondo quanto disposto dall'Art.6, comma 5 del D.Lgs. n.116/2020 e s.m.i, sono sempre considerati speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'Art.2135 del Codice Civile.

ART. 16: TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999. Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare Ka; €/m²
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158/1999. Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare Kb; €/kg.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17: DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
3. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dalla data di variazione.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. soggetti anziani collocati in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa);
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
5. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due (2), fatte salve le verifiche d'ufficio e la possibilità da parte dell'utente di comunicare il numero effettivo.
6. Anche nel caso in cui l'Utenza domestica non residente sia costituita da una abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente secondo indicazione del comma precedente.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

ART. 18: OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, **a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.**
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'Articolo 30.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

ART. 19: SERVIZIO ATTIVO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito e attivo.
2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 20: ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. Il contributo del MIUR previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n.248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 21: TARIFFA PUNTUALE PER RIFIUTI INGOMBRANTI E SCARTI VEGETALI CONFERITI DA UND

1. I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle Utenze Non Domestiche presso le piattaforme sovracomunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione verranno imputati in tariffa variabile in base all'effettiva quantità conferita e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.
2. Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati a consuntivo e la tariffa viene imputata nella prima rata dell'anno successivo.

ART. 22: TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al Canone Unico Patrimoniale di cui all'Art.1, comma 847, della L. n.160/2019.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello

addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 23: TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art.19 del D.Lgs. n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'Art.17 del D.Lgs. n.241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. n.82/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

ART. 24: RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Non si dà luogo a riduzioni o agevolazioni sia per le Utenze Domestiche che per le Utenze non Domestiche, in caso di omesso o parziale pagamento della TARI degli anni precedenti, a meno di ravvedimento operoso.

ART. 25: RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo TARI è ridotta nella quota variabile nelle seguenti ipotesi:
 - a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30%**;
 - b. Locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma non ricorrente purché non superiori a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30%**;
 - c. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero per motivi di studio o di lavoro: **riduzione del 30%**;
2. Nel caso in cui si verifichi l'interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Il Comune concede una riduzione pari al 100% per gli immobili vuoti, ovvero immobili privi di mobili/suppellettibili e utenze (gas, luce, acqua), previa verifica di cui all'articolo 31 comma 1 lettera c. del presente regolamento.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione tardiva.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 26: ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
3. L'esclusione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione relative all'invio o alla variazione del

Tributo e a fornire annualmente idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1, non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Per utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle seguenti percentuali

Utenze non Domestiche	perc/rid.
lavanderie a secco, tintorie non industriali:	30 %
laboratori fotografici, eliografie:	30 %
autofficine per riparazione veicoli, elettrauto, gommisti, distributori di carburante	30 %
verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, vetrerie	30 %
officine del fabbro, falegnamerie	30 %
autoservizi, autolavaggi, autorimesse:	30 %
allestimenti insegne:	30 %
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie:	30 %
lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	30 %
caseifici:	30 %
ambulatori medici, dentistici, odontotecnici, radiologi, laboratori di analisi	30 %

Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili.

6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto prodotto conferibile al servizio di raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso.

ART. 27: RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art.198, comma 2-bis, del D.Lgs. n.152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'Art.183, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006:
 - a. lett. t) qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. n.152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
 - b. lett t-bis), "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
3. Ai sensi dell'Art.238, comma 10, del D.Lgs. n.152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a recupero. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Gestore del Servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
4. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

5. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 31 maggio di ogni anno, come previsto dall'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 01 gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ

ART. 28: DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC con firma digitale, oppure tramite Sportello Telematico polifunzionale.
5. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC, dalla ricezione della conferma di avvenuto invio nel caso di invio tramite Sportello Telematico polifunzionale.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modifiche dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

SE UTENZE DOMESTICHE

 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione (via/viale/piazza, n° civico e n° interno ove esistente), superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. copia planimetria dell'immobile;
 - e. Numero degli occupanti i locali;
 - f. Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti;
 - g. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - h. Copia di avvenuta cessazione delle utenze (energia elettrica, gas, acqua);

SE UTENZE NON DOMESTICHE

 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Generalità del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e loro partizioni interne, superfici aree scoperte e relative destinazioni d'uso;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - f. Copia della planimetria dell'immobile;
 - g. Copia del contratto di affitto in caso di locazione, o del contratto di leasing in caso di locazione finanziaria
 - h. Copia di avvenuta cessazione delle utenze (energia elettrica, gas, acqua);
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o da uno dei soggetti conviventi, oppure dal proprietario dell'immobile in caso non sia possibile reperire l'inquilino, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte **dell'anno, dal 1° giorno del mese successivo** a quello in cui si è verificata la cessazione.
 9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8, se più favorevole.
 11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate eventualmente e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29: RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'Art.7 della L. n.212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n.444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede a riversare alla Provincia il tributo provinciale riscosso, di cui all'Art.19 del D.Lgs. n.504/92, per gli anni pregressi, secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni; per gli anni d'imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti,

distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione n.5/E del 18/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate. Per la riscossione il Comune ha diritto al compenso previsto Art.19 del D.Lgs. n.504/92.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 30: RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso, qualora dovuto, entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'Art.1, comma 165 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 31: VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal **Funzionario Responsabile del Tributo**, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179 - 182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato, in rettifica o d'ufficio, a

norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo ed è comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello F24, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32: SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 471/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 33: RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui all'articolo 31, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo interessi e sanzioni, non superi € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 35: NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'Art.1, commi 641 - 668 L. n.147/2013 e s.m.i., del D.P.R. n.158/1999, e s.m.i., del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., e alle disposizioni locali in materia di smaltimento dei rifiuti adottate da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nelle presenti disposizioni si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano quelle di legge vigenti.

ART. 36: ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio 2021.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo TARI relativo alle annualità pregresse.